

Marco Fratini

Codice
Amministrativo
Sostanziale e processuale

TOMO I

edizione
2026



presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo, 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.

13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.

39. Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30-7-1999, n. 303.

CAPO VI

NORME FINALI E FINANZIARIE

40. Norme finali. 1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

41. Disposizioni finanziarie. 1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché dell'articolo 8, L. 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.

2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLE

[...].

21 - L. 12 gennaio 1991, n. 13 (G.U. 17 gennaio 1991, n. 14). Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

1. 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

- a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
- b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
- c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- d) approvazione della nomina del governatore della banca d'Italia;

e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica¹;

p) [...]²;

q) [...]²;

r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

t) [...]²;

u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

v) [...]²;

z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana³;

bb) [decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica]⁴;

cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfalon e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

ee) concessione del titolo di città;

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

hh) [...]⁵;

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso⁶.

¹ Lettera così sostituita dall'art. 14, D.Lgs. 26-4-2016, n. 91.

² Lettera abrogata dall'art. 14, D.Lgs. 26-4-2016, n. 91.

³ Lettera così sostituita dall'art. 14, D.L. 4-10-2018, n. 113, convertito in L. 1°-12-2018, n. 132, a decorrere dal 4-12-2018.

⁴ Lettera abrogata dall'art. 6, D.L. 19-2-2026, n. 19.

⁵ Lettera abrogata dall'art. 8, L. 15-3-1997, n. 59.

⁶ In luogo di dirigente generale leggesi dirigente di ufficio dirigenziale generale ex art. 45, comma 2, D.Lgs. 31-3-1998, n. 80. Tutti i riferimenti al citato decreto 80/1998, comunque, contenuti in altri provvedimenti legislativi si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30-3-2001, n. 165.

2. 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'articolo 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra.

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti permane anche nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui all'articolo 2.

4. 1. Per gli atti amministrativi di cui all'articolo 2 resta fermo il previo parere del Consiglio di Stato ove richiesto dalle norme vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda conformarsi al parere, gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

22 - D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (suppl. ord. G.U. 30 agosto 1999, n. 203). Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59¹

¹ Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico». Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica». Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili». Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione» (D.L. 11-11-2022, n. 173, convertito in L. 16-12-2022, n. 204).

1. *Oggetto.* 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppres-

sione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di

funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ministeri. 1. I ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale¹;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero delle imprese e del made in Italy²;
- 7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste²;
- 8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica³;
- 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti³;
- 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali³;
- 11) Ministero dell'istruzione e del merito³;
- 12) Ministero dell'università e della ricerca⁴;
- 13) Ministero della cultura⁵;
- 14) Ministero della salute⁶;
- 15) Ministero del turismo^{7,8}.

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione⁹.

¹ Numero così sostituito dall'art. 3, L. 11-8-2014, n. 125.

² Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 11-11-2022, n. 173, convertito in L. 16-12-2022, n. 204.

³ Numero così sostituito dall'art. 1, L. 13-11-2009, n. 172.

⁴ Gli attuali numeri da 11) a 14) così sostituiscono gli originari numeri da 11) a 13) per effetto dell'art. 1, D.L. 9-1-2020, n. 1, convertito in L. 5-3-2020, n. 12, a decorrere dal 10-3-2020.

⁵ Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 1-3-2021, n. 22, convertito in L. 22-4-2021, n. 55.

⁶ Numero aggiunto dall'art. 1, L. 13-11-2009, n. 172.

⁷ Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 1-3-2021, n. 22, convertito in L. 22-4-2021, n. 55.

⁸ Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, D.L. 16-5-2008, n. 85, convertito in L. 14-7-2008, n. 121.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 9-1-2020, n. 1, convertito in L. 5-3-2020, n. 12, a decorrere dal 10-3-2020 e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 1-3-2021, n. 22, convertito in L. 22-4-2021, n. 55.

TITOLO I

L'ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI

3. Disposizioni generali. 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:

a) i dipartimenti;

b) le direzioni generali.

2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4¹.

¹ Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 6-12-2002, n. 287.

4. Disposizioni sull'organizzazione. 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare¹.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero².

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi³.

¹ Comma così modificato dall'art. 41, D.L. 30-12-2008, n. 207, convertito in L. 27-2-2009, n. 14.

² Comma aggiunto dall'art. 41, D.L. 30-12-2008, n. 207, convertito in L. 27-2-2009, n. 14.

³ Tutti i riferimenti al D.Lgs. 29/1993, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni di cui al D.Lgs. 30-3-2001, n. 165 di abrogazione.